REGOLAMENTO PER ISTITUZIONE ALBO E CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI

Adottato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 12 del 13.03.2018

PARTE PRIMA – Istituzione elenco per l'affidamento degli incarichi legali

- 1. Viene istituito apposito elenco per l'affidamento degli incarichi legali aperto a professionisti singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al dirigente del Contenzioso, secondo le modalità di seguito descritte.
- 2. L'elenco è costituito da un registro nel quale i nominativi dei professionisti sono elencati in ordine alfabetico, diviso in n. 5 sezioni distinte per ambito giuridico:
 - a)Sezione A Amministrativo
 - b)Sezione B Civile
 - c)Sezione C Lavoro
 - d)Sezione D Penale
 - e)Sezione E Tributario
- 3. L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo od associato, con l'indicazione delle sezioni (massimo tre) dell'elenco a cui si chiede di essere iscritto. L'anzianità di iscrizione all'Albo alla data della domanda è fissata per tutte le sezioni in anni cinque.
- 4. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - Autocertificazione, con le modalità di cui al DPR 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
 - a. cittadinanza e godimento diritti civili e politici;
 - b. iscrizione all'Albo professionale degli avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - c. eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso e relativa data;
 - d. l'assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - e. di non avere riportato condanne penali e di non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - f. Numero codice fiscale e numero partita IVA;
 - Curriculum vitae e professionale;
 - Dichiarazione di non avere in corso incarichi di rappresentanza e difesa né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici e privati, contro l'Ente Parco dell'Etna o in conflitto con gli interessi del Parco dell'Etna;
 - Dichiarazione di accettare tutte le disposizioni contenute nel presente atto e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
 - L'impegno a rendere a titolo gratuito, in caso di conferimento incarico, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto ed in diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente;

L'Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di cui all'art 80 del Codice appalti al momento del conferimento del singolo incarico;

La richiesta di iscrizione all'Albo, con tutta la documentazione richiesta, deve essere indirizzata, esclusivamente tramite la propria PEC professionale, al seguente indirizzo Pec dell'Ente Parco dell'Etna <u>parcoetna@pec.it</u>;

In via di prima attuazione l'iscrizione nell'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione sul sito dell'Ente e comunicazione agli Ordini professionali degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Catania;

Successivamente alla fase istitutiva l'elenco sarà soggetto a revisione trimestrale con inserimento nell'elenco delle eventuali istanze pervenute medio tempore.

- 5. I professionisti inseriti nell'albo del Parco sono soggetti a cancellazione nei casi in cui:
 - Inoltrino specifica richiesta di cancellazione;
 - Abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge abbiano arrecato danno all'Ente;
 - Abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
 - Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico proposto dall'Ente.

PARTE SECONDA – Procedure di conferimento incarichi

- 1. Trova applicazione il principio contenuto nel Documento ANAC di aprile 2017 secondo il quale "la selezione dall'elenco degli operatori qualificati avviene sulla base di criteri non discriminatori e nel rispetto del principio di rotazione, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese e favorire la distribuzione tra gli operatori economici dell'opportunità di essere affidatari di un contratto Pubblico. Nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti e non conciliabili con i tempi sia pur ristretti e semplificati richiesti dall'attuazione dei principi in argomento è da considerarsi ammissibile una estrazione a sorte dall'Elenco o una scelta diretta, ma motivata";
- 2. La competenza a promuovere le liti e resistere in giudizio resta in capo al Presidente, legale rappresentante dell'Ente, su proposta del Direttore. L'atto di autorizzazione alla costituzione in giudizio resa di competenza del Comitato Esecutivo.
- 3. L'incarico viene conferito con provvedimento del Direttore che procede, contestualmente, all'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero ammontare della parcella preventiva;
- 4. Tranne che nei casi di costituzione in giudizio impellente regolata dal punto 1), l'ufficio contenzioso, acquisito il provvedimento con il quale gli organi dell'Ente abbiano deciso la costituzione in giudizio, procederà a richiedere, a seconda della natura dell'incarico, ai professionisti iscritti nella pertinente sezione dell'Elenco parcella preventiva assegnando il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito. All'attribuzione dell'incarico si procederà sulla base degli importi più favorevoli per l'Ente, nel rispetto del principio di economicità sancito dall'art 17 del Codice Appalti. In caso di parcelle di pari importo si procederà mediante sorteggio. In nessun caso potranno essere accettate parcelle preventive superiori agli importi minimi indicati nelle tabelle allegate al D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 ed eventuali successive modiche ed integrazioni, cui si fa espresso ed integrale rinvio dinamico;
- 5. Il preventivo di parcella presentata resta invariabile per tutta la durata della controversia. In caso di studi associati il corrispettivo sarà comunque sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un solo professionista. Nel caso in cui vi sia condanna alle spese della controparte il legale incaricato curerà, senza ulteriori spese a carico dell'Ente, l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nel giudizio di che trattasi;

- 6. All'atto del conferimento dell'incarico il professionista stipulerà apposito disciplinare che preveda:
 - l'indicazione del valore della causa;
 - il compenso pattuito come da parcella preventiva;
 - obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione dei giudizi aventi lo stesso oggetto;
 - obbligo del professionista di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze con indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempo congruo copia di ogni memoria o altro scritto redatto nell'ambito del mandato conferitogli;
 - obbligo del professionista, alla conclusione di ogni grado di giudizio per cui è incaricato di render per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
 - obbligo di parere scritto nel caso di proposta di transazione giudiziale;
 - garantire la propria personale reperibilità.

Il Professionista, prima della sottoscrizione del disciplinare, farà pervenire all'Ente copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e dichiarazione di non avere in corso, in qualità di difensore di altre parti, il patrocinio per cause promosse contro l'Ente.

- 7. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un Registro degli incarichi conferiti la cui tenuta è affidata al Dirigente dell'Ufficio contenzioso e contenente i seguenti dati:
 - 1. Generalità del professionista;
 - 2. Oggetto sintetico dell'Incarico;
 - 3. estremi dell'atto di incarico;
 - 4. Valore della causa;
 - 5. Corrispettivo pattuito;
 - 6. Liquidazioni e/o anticipazioni effettuate.

Al fine di rendere effettivo il principio di rotazione nel conferimento degli incarichi al singolo professionista non potranno essere affidati più di due incarichi nel corso dell'anno solare, ovvero incarichi per importi di parcella superiori a euro 20.000,00, anche riferiti ad un solo incarico. Nel caso in cui siano stati affidati, con le procedure di cui sopra, già due incarichi ovvero un incarico con parcella superiore ad euro 20.000,00, il professionista non potrà esser invitato a presentare parcella preventiva per gli incarichi da affidare nel medesimo esercizio finanziario;

Il principio di rotazione degli incarichi viene derogato, per il rispetto del criterio di efficacia dell'azione amministrativa, nel caso in cui vi siano gradi di giudizio successivi al primo. In tal caso l'Amministrazione valuterà l'eventuale affidamento diretto dell'incarico al medesimo professionista che ha difeso l'amministrazione in primo grado nel caso di esito positivo ovvero laddove sussistano ragioni di contenimento della spesa rispetto ad un nuovo incarico.

Nelle more dell'istituzione dell'Elenco, agli affidamenti di incarichi legali si procederà con le modalità contenute nel Documento ANAC dell'aprile del 2017 applicando, in quanto compatibili, le procedure per il conferimento degli incarichi previste nel presente Regolamento con riferimento all'istituzione dell'Albo. Dovranno essere pertanto assicurati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento trasparenza, proporzionalità e pubblicità per come definiti nel documento ANAC.

DISPOSIZIONI FINALI

Il Presente regolamento, dopo al sua adozione, verrà pubblicato all'Albo dell'Ente per quindici giorni, per eventuali osservazioni.

Nei successivi quindici giorni verrà pubblicato il conseguente avviso da trasmettere in pari data all'Ordine Professionale.
